REGOLAMENTO PER IL PORTO, I PONTILI E LE DARSENE DEL COMUNE DI LUGANO

dell'11 novembre 1991

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli art. 26 cpv. 3 e 28 del Regolamento 14 maggio 1985 della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975, 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 lett. a LOC nonché l'art. 9 cpv. 1 lett. a del Regolamento Comunale,

risolve:

CAPITOLO 1

Campo d'applicazione e scopo

Art. 1

Campo d'applicazione

- 1. Il presente Regolamento è applicabile agli attracchi a lago (porto, pontili e darsene) di proprietà del Comune di Lugano, e più precisamente:
 - a. porto al Campo Marzio;
 - b. pontili Lanchetta e Belvedere;
 - c. darsene al Ponte della Croce e a Cortivo.

Esso vale per tutto il loro comprensorio, ad esclusione delle infrastrutture di terra, ed è vincolante per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le persone che si soffermano all'interno della loro area.

2. Il Municipio è autorizzato a disciplinare l'ordine e l'esercizio degli attracchi a lago indicati sopra mediante Ordinanze.

Art. 2

Scopo

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso delle installazioni designate dall'articolo che precede.

CAPITOLO 2

Locazione

Art. 3

- Assegnazione dei posti 1. I posti di attracco sono assegnati dal Municipio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i locatari devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato,
 - b. non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona,
 - c. 1'80% dei posti disponibili è assegnato a proprietari di natanti domiciliati nel Comune o comunque ivi tenuti al pagamento delle imposte per attività lucrativa.Il rimanente 20% è assegnato a proprietari di natanti in Comuni non rivieraschi del distretto di Lugano.

In mancanza di richieste sufficienti il Municipio può derogare alle sudette percentuali o assegnare posti a persone domiciliate in altri Comuni.

- 2. Il Municipio, allorquando l'interesse generale lo giustifichi, può derogare a quanto previsto alle lettere a e b del cpv. 1 e stipulare speciali contratti di locazione con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori.
- 3. Negli impianti di nuova costruzione e in quelli oggetto di tale ristrutturazione la preferenza dell'assegnazione dei posti è data ai proprietari di natanti regolarmente immatricolati nel Cantone Ticino già stazionati in un impianto pubblico sito sulle rive del Comune o in impianti privati da eliminare in quanto in contrasto con interessi pubblici preponderanti.

I proprietari di natanti stazionati negli impianti che non subiscono modifiche sostanziali hanno diritto alla continuazione della locazione, alle condizioni e ai canoni previsti dal presente Regolamento.

4. Nel caso di successive disdette l'assegnazione dei posti ha luogo seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista di attesa tenuta dal Municipio, salvaguardato il rispetto del cpv. 1.

Art. 4

Sublocazione

- 1. La sublocazione di posti d'attracco e l'affitto di natanti stazionati in impianti comunali sono consentiti unicamente ai beneficiari di un contratto speciale di cui al precedente art. 3 cpv. 2, in quanto il contratto lo prevede esplicitamente.
- 2. I canoni di sublocazione non devono eccedere a quelli previsti dall'allegato A, a meno che un aumento non sia giustificato da prestazioni supplementari del sublocatore in diretta relazione con l'uso dell'attracco.

Art. 5

Canoni di locazione

- 1. I canoni di locazione massimi sono definiti nell'allegato A del presente Regolamento.
- 2. Il Municipio adegua periodicamente i canoni ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.
- 3. Il Municipio può ridurre o sopprimere il canone di locazione per natanti appartenenti ad enti o persone che svolgono compiti di interesse pubblico e associazioni con fini non lucrativi.

CAPITOLO 3

Utilizzazione delle infrastrutture

Art. 6

Accesso

L'accesso al porto, ai pontili e alle darsene è riservato ai locatari e ai loro ospiti. In caso di emergenza possono rifugiarsi anche natanti di non locatari in difficoltà.

Art. 7

Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e provvisti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'individuazione. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere.

Art. 8

Approdo e ormeggio

- 1. Le imbarcazioni devono approdare ed essere ormeggiate al posto loro assegnato.
- 2. È riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
- 3. Il cambiamento di posti già asseganti può avvenire solo con il consenso scritto del Municipio.
- 4. La scelta del sistema di ormeggio è libera.

Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio delle altre imbarcazioni.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

- 5. È vietata qualsisasi modifica alle installazioni; sono segnatamente proibiti lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.
- 6. Onde evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle cordine contro gli alberi.
- 7. Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.
- 8. La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima tesata.
- 9. La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.

Art. 9

Circolazione

- 1. All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture definite all'art. 1 la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.
- 2. Gli accesssi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 10

Manutenzione e cura delle infrastrutture

- 1. La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
- 2. Ogni utente deve utilizzare con cura le attrezzature a disposizione.

Danni o difetti all'impianto o ai natanti devono essere tempestivamente segnalati ai servizi contabili, ufficio amministrazione stabili, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 11

Responsabilità

L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente, riservato il caso previsto dall'art. 58 CO.

Art. 12

Ordine generale e divieti

- 1. È vietato fare il bagno o pescare nelle infrastrutture definite all'art. 1 o nelle loro immediate vicinanze. La pratica del surf è possibile solo per entrare ed uscire dal porto al Campo Marzio seguendo la via più diretta.
- 2. I pontili, le rampe e i viali d'accesso devono sempre essere tenuti sgombri.
- 3. Sono vietati lavori di manutenzione e riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nell'area appositamente destinata a tale scopo.
- 4. Difetti che provocano perdite di olio o di carburanti devono essere immediatamente eliminati.
- 5. È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o di un lavello con scarico nel lago.

Le toilettes chimiche chiuse dovranno essere scaricate senza provocare inquinamenti.

- 6. Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, olii) devono essere evacuate tramite un apposita pompa.
- 7. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.
- 8. Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare inutili rumori.
- 9. È inoltre vietato:
 - a. l'attracco anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti occasionali estranei ai pontili;
 - b. autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto anche per un breve periodo;
 - c. lasciare inutilizzato il posto di ormeggio per un periodo prolungato senza chiederne l'autorizzazione al Municipio.

Art. 13

Disposizioni speciali per il porto al Campo Marzio

- 1. L'uso dell'approdo esterno al porto con ormeggio è riservato agli utenti dello stesso, che non possono tuttavia tenerlo occupato oltre il tempo strettamente necessario per operazioni di imbarco e di sbarco.
- 2. È vietato:
- a. fumare all'interno del porto;
- b. ormeggiare al posto riservato per il rifornimento di carburante, come pure al posto di paranco.
- 3. L'uso del paranco deve essere autorizzato dal sorvegliante del porto; per ogni utilizzazione è prelevata una tassa fissata dal Municipio.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 14

Sorveglianza

- 1. Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento.
- 2. Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio dà luogo ad un ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può disdire con effetto immediato il contratto di locazione.

Restano riservati gli art. 145 e seg. LOC.

Art. 15

Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.
- 2. I canoni di locazione relativi al porto al Campo Marzio sono applicati a contare dalla completazione della nuova infrastruttura; sino ad allora restano validi quelli attuali.
- 3. Sono abrogati:
- a. l'Ordinanza municipale che regola l'esercizio dei pontili del 16.12.1982;
- b. il Regolamento e norme per la locazione di posti al porto comunale al Campo Marzio e alla darsena di Cortivo a Castagnola del 18.10.1982 e 16.12.1982;
- c. ogni altra disposizione antecedente incompatibile o contraria.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Davide Enderlin

Armando Zoppi

Gli scrutatori:

Antonio Balerna Marco Probst

Adottato dal Consiglio comunale di Lugano nella seduta dell'11 novembre 1991. Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 17 dicembre 1991. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega del Consiglio di Stato, con ris. 139-RE-1595 del 19 febbraio 1992.